

## Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 29.6.2021 La Nuova Procedura Civile, 3, 2021



### Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

# No alla gerarchia tra prove, sì al libero convincimento

In virtù del disposto di cui all'art. 116 c.p.c. "il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente". Ciò sta a significare che in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che, fuori dai casi di prova legale, esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione il cui unico requisito è l'immunità da vizi logici.

---> VIOLA, Libero convincimento VS Prudente apprezzamento: formula della prova del fatto <----

Corte d'Appello di Reggio Calabria, sentenza del 26.03.2021

...omissis...

1. Va preliminarmente trattata la eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla difesa degli appellati in merito alla richiesta formulata da parte degli appellanti per la prima volta nelle domande dell'atto di appello, di dichiarazione di proprietà in proprio, domanda nuova e per la quale gli appellati hanno dichiarato di non accettare i contraddittorio.

Rileva in proposito che questa domanda è, all'evidenza, inammissibile, siccome domanda nuova, introdotta nel presente giudizio di appello, in ordine alla quale si rifiuta ogni contraddittorio.

Va detto che gli appellanti, hanno agito in giudizio promuovendo l'azione esclusivamente come eredi del defunto sig.yyyy, qualità espressamente dichiarata nell'atto di citazione del primo grado che nell'atto di appello come si legge alla pag. n. 1.

Tale circostanza è stata evidenziata anche dal primo Giudice che ne ha dato atto nella impugnata sentenza, così testualmente precisando: "Gli attori hanno agito in giudizio quali eredi diyyyy" e gli è servita a dichiarare l'infondatezza della sollevata eccezione di giudicato, argomentando che: "Invero, nel giudizio n 1454/2002

R.G., conclusosi con sentenza di rigetto, il solo yy aveva agito in nome proprio per sentire dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore. Nel caso in esame, il sig. yyy insieme alla madre ed alla sorella agisce quale erede del sig. T.F. allegando che già quest'ultimo aveva posseduto il bene maturando i requisiti per chiedere ed ottenere l'usucapione in suo favore" (cfr. sentenza impugnata pag. 2).

Ritiene, pertanto, questa Corte di accogliere l'eccezione e dichiara inammissibile l'appello proposto dagli appellanti in proprio.

2. L'accoglimento della superiore eccezione, però, non fa venir meno la decisione del merito dell'appello.

Con il primo motivo di appello la difesa appellante censura la sentenza di primo grado per contraddittorietà e/o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per erronea e/o mancata valutazione di elementi di prova rilevanti ai fini della decisione; travisamento dei fatti - vizio nella ricostruzione fattuale per avere considerato come reale l'esistenza di un rapporto di colonia quando lo stesso era incontrastabilmente escluso dalle risultanze istruttorie; -violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. sotto il profilo della errata valutazione di prove ritenute conducenti ai fini di causa; -violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. sotto il profilo dell'omessa e/o insufficiente disamina degli elementi probatori;

Sostiene, infatti, che il primo Giudice ha errato nel rigettare la domanda in quanto non sono state "correttamente individuate e soprattutto non siano state minimamente esaminate o, comunque, correttamente valutate le allegazioni e le prove offerte dagli attori/appellanti."

Assume, infatti che non risponde al vero che"gli attori, odierni appellanti, non abbiano mai contestato che il loro dante causa fosse colono. Fin dal loro primo atto difensivo hanno sempre negato l'esistenza di un rapporto di colonia".

Rileva, intanto, che il ragionamento del giudice è ulteriormente sbagliato perché quando ha affermato che "la circostanza che il yyyyy fosse colono risultava comprovata dalla copia di registri colonici prodotta da parte convenuta e non contestata da parte attrice", ha asserito un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti di causa laddove gli istanti avevano espressamente contestato quanto ex adverso riferito proprio in relazione alla produzione dei registri colonici e che, di certo non poteva assurgere a mezzo di prova la produzione dei registri colonici da parte dei convenuti, in quanto privi di efficacia probatoria considerato che facevano riferimento a rapporti sorti cinquant'anni prima.

La Suprema Corte illustra come, al fine di usucapire un bene, sia necessaria la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus.

Il primo consiste nello svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale, il secondo nell'intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio.

Ciò considerato, i Giudici affermano che al fine della sussistenza di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui necessaria per usucapire un bene non risultano sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario, o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.

Detti atti, invero, comportano solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa, risultando dunque incompatibili con il "comportamento continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario".

Con riferimento all'invocata attività di colonia per pacifico principio giurisprudenziale l'attività di coltivazione configura un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (coltivare un terreno, con la messa a dimora di piante, significa, infatti, disporre materialmente di esso), ma non se non è svolta grazie a mera tolleranza del proprietario, con la conseguenza che lo svolgimento di detta attività non può consentire, di per sé, di desumere in via presuntiva l'animus possidendi, in quanto non indicativa dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria.

Del resto il Supremo Collegio dal punto di vista processuale, detta i seguenti principi: "Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, "deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus" (ovvero dell'intento di avere la cosa come propria)."

Pertanto, grava su colui che invoca l'avvenuta usucapione del bene l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. Per la relativa prova non è sufficiente aver svolto sul fondo che si asserisce usucapito l'attività di coltivazione, in quanto detta attività "non comporta di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui" (Cassazione civile, sez. II, sentenza 26/04/2011 n. 9325).

In proposito, si precisa che affinchè vi sia un mutamento nel dominio deve verificarsi la c.d interversio possessionis.

La locuzione interversio possessionis è usata per designare il mutamento del titolo o della qualifica del possesso. Tale mutamento non può dirsi avvenuto per un semplice mutamento dell'animus, della sfera interna, per evidenti ragioni di certezza dei rapporti giuridici. L'interversione del possesso può dunque avvenire solo per causa proveniente da un terzo (constitutum possessorium e traditio brevi manu), o in forza di un atto di opposizione, detto contradictio, fatto dal detentore o materialmente, o con una dichiarazione non equivoca (ad esempio, un atto giudiziale).

L'usucapione, invece, è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge.

Presupposti indefettibili dell'usucapione sono il possesso e il decorso dei termini di legge, laddove l'articolo 1140 c.c. definisce il possesso come "il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa".

Da tale definizione si ricavano due elementi che caratterizzano il possesso: 1)l'elemento oggettivo, consistente nella disponibilità della cosa, anche solo potenziale; e 2)l'elemento soggettivo, consistente nell'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (cosiddetto "animus possidendi").

L'elemento soggettivo è fondamentale per distinguere la semplice detenzione (che non porta all'usucapione) dal possesso (che invece può portare all'usucapione).

La presunzione di possesso prevista dall'art. 1141, co. 1, c.c., va riferita al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa; sicché, una volta che colui che contesta il possesso abbia dimostrato che il rapporto con il bene ha avuto inizio come detenzione, il medesimo non è tenuto altresì a provare che detto esercizio sia anche proseguito come detenzione.

Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus.

Per orientamento consolidato, l'animus può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria. Infatti, solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà. (Cass. n. 9325 del 2011).

Ai fini dell'usucapione è necessaria, dunque, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa da parte dell'interessato attraverso un'attività contrastante e incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione (Cass. n. 1367 del 1999; Cass. n. 19478 del 2007; Cass. n. 4863 del 2010).

Sappiamo che l'interversio possessionis è il mutamento della detenzione in possesso o del possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui in possesso coincidente all'esercizio del diritto di proprietà.

L'art. 1164 c.c. così recita: "Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato".

La superiore disposizione riguarda il caso specifico di interversione nel possesso, che differisce dal più ampio istituto previsto dall'art. 1141, comma 2.

Mentre in quel caso il detentore si comporta come fosse possessore della cosa, nella presente ipotesi -art 1164 c.c.-, chi esercita sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, cambia il proprio possesso in un'altra tipologia corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sul bene.

L'art. 1164 del c.c. regola i modi d'interversione del possesso, agli effetti dell'usucapione della proprietà, da parte di chi abbia un possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui. Si richiede in questo caso, in conformità di una norma tradizionale, che il titolo del possesso sia mutato o per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione fatta dal possessore contro il diritto del proprietario. La disposizione non costituisce un duplicato di quella dell'art. 1141 del c.c., secondo comma, la quale non concerne l'ipotesi del possessore che tende a invertire il titolo del suo possesso, ma l'ipotesi del detentore che tende a trasformare la detenzione in possesso, per quanto identici in entrambi i casi siano i modi d'interversione. Il tempo necessario per l'usucapione decorre naturalmente dalla data in cui il titolo del possesso fu mutato.

Sul punto l'orientamento della Cassazione è pacifico "L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene" (Cass. n. 26327/2016 e precedente n. 4701/1999).

Occorre precisare che ai sensi dell'art. 2697 c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"

Nel nostro ordinamento vale il principio "onus probandi incumbit ei qui dicit", nel senso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi; chi

vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine.

La norma esprime, in tema di prove civili, il fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. Le disposizioni applicabili e la conseguente decisione finale del giudice dovranno dunque essere fondate su atti o fatti mostrati da attore e convenuto, con eccezione dei tassativi casi di possibilità di acquisizione della prova d'ufficio, ex lege previsti.

L'adempimento dell'onere di prova è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del giudice sulla propria affermazione, che costituisce la premessa necessaria alla richiesta di attribuzione di un bene della vita.

Precisa, ancora, questa Corte che in virtù del disposto di cui all'art. 116 c.p.c. "il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente".

Ciò sta a significare che in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che, fuori dai casi di prova legale, esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione il cui unico requisito è l'immunità da vizi logici.

E' vero, però, che il Giudice può sempre discostarsi da tutte le soluzioni solo dandone adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione di criteri probatori e degli elementi di valutazione seguiti nello specifico, nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione. (Cass. n. 5148/2011).

Sul punto non può non evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo Giudice ha effettuato una attenta analisi sia delle dichiarazioni testimoniali che della documentazione, nella specie i registri colonici, che sono serviti alla formazione del libero convincimento del Giudice.

Nel caso in esame, il Giudice di primo grado, correttamente, ritiene che, per come è emerso dalla attività istruttoria, vi è stata sia la coltivazione del fondo che l'apprensione dei frutti da parte degli attori/appellanti, evidenziando che l'esistenza di un rapporto di colonia è incompatibile con l'accertata circostanza di fare propri i frutti della coltivazione.

Infatti, i requisiti del contratto di colonia sono l'obbligazione del colono di coltivare il fondo e la divisione dei prodotti in natura secondo i patti, in mancanza di patti si divide per metà.

Nella fattispecie in esame, come giustamente, ritenuto dal primo Giudice, la prova del rapporto di colonia emerge dalle dichiarazioni testimoniali rese nella causa iscritta al yyyyyE., che all'udienza del 29 marzo 2004 riferiva: "Il sig. F.yyyy. coltivava come colono quel terreno già dagli anni 40.", e in modo del tutto conforme, il teste Ayyyall'udienza del 7/06/2004 dichiarava: "Conosco il qui presente T.A., mi risulta che suo padre era colono di quel terreno", ed ancora il testeyyyyy., assunto all'udienza del 15 marzo 2005, così affermava: "Conoscevo il padre dell'attore e conosco anche l'attore. So che gli stessi detenevano a titolo di colonia un apprezzamento di terreno di proprietà dell'azienda agricola C.".

Peraltro, a rafforzare la prova della circostanza che il sig. T.F., dante causa degli odierni appellanti, coltivava il fondo in oggetto in forza di un rapporto di colonia, vi sono anche le dichiarazioni testimoniali direttamente assunte nel presente giudizio.

In particolare il teste Syyyy era di colonia da più di una generazione, era molto antico".

Inoltre, concordemente al decisum del primo Giudice, non può non affermarsi che "La circostanza che i testi A.P. e B.S. abbiano corretto tale deposizione dichiarando di avere utilizzato il termine colono in modo improprio non è credibile atteso che gli stessi hanno dimostrato di essere ben a conoscenza di chi fossero i reali proprietari del terreno, il primo facendo una proposta d'acquisto al

Notaioyyyyy di intervenire sul terreno per evitare incendi ( cfr. all 3 memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. di parte attrice)"

Concorre, inoltre, alla formazione del convincimento del primo Giudice l'ulteriore circostanza che, essendo state eseguite una serie di perizie sul fondo per cui è causa per conto dei proprietari, i consulenti sono entrati senza che nessuno impedisse loro l'accesso, ulteriore dimostrazione che " il potere di fatto del T. non era espressione del possesso ad immagine della proprietà (caratterizzato dallo ius excludendi alios)".

Le superiori argomentazioni conducono al rigetto di questo motivo di appello.

3.Col secondo motivo di appello la difesa appellante rileva, ancora, Violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c.; violazione delle norme in materia di riconoscimento dei requisiti dell'usucapione; violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. sotto il profilo dell'omessa e/o valutazione delle risultanze probatorie; violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. sotto il profilo della errata valutazione della prova testimoniale e ciò per avere ritenuto non provato il possesso "ad usucapionem"

Sostiene che il Giudice, nel valutare i fatti allegati, non ha tenuto in debita considerazione la dichiarazioni testimoniali rese, e "pur constatando che "nel caso in esame erano emerse dall'istruttoria le attività allegate (coltivazione del terreno, apprensione dei frutti, sostituzione della recinzione e del cancello)", ha poi incautamente ritenuto che tutta queste attività erano espressioni del "corpus" e non sono di per sé indicative dell'intento di tenere la cosa come propria".

Assume che "tale motivazione sia illogica non riuscendo a comprendere, secondo il dettato del Giudice di primo grado, cosa in più avrebbero dovuto fare gli attori per manifestare il loro "animus possidendi" se non dimostrando, come in effetti hanno fatto, l'espletamento delle attività esclusive di gestione di cui pure il Tribunale ha dato contezza."

Rileva, altresì, che il Giudice di primo grado non ha considerato che "il possesso degli attori si è concretizzato sia nella realizzazione di opere visibili e permanenti (baracche per deposito attrezzi, recinzione, trapianto di siepi, muro di cinta ecc.) nonchè nell'estrinsecazione di atti di imperio e comportamenti effettuati animo domini (consegna della chiave del lucchetto per spirito di amicizia al confinante Ranieri, sostituzione del vecchio cancello, rifiuto frapposto al Notaio Cyyyi entrare nel terreno - teste di parte convenuta yyyy nel precedente giudizio: yyya me interpellato, mi disse che non avrebbe fatto entrare nessuno nel terreno", rifornimento idrico al Sig. Ayyyy, denuncia fatta ai Carabinieri di Gallico per la rottura della catena e del relativo lucchetto del cancello di ingresso alla porzione di fondo posseduta dai yyy, nota dei Sigg.ri yyyyyy, per un intervento di bonifica".

L'intero atto di appello si basa sulla trascrizione di quelle parti di dichiarazioni testimoniali necessarie, a dire della difesa appellante, a contrastare quanto affermato dal Giudice che ha rigettato la domanda, al fine di evidenziare quali sono gli aspetti risultanti dalla espletata prova, da cui emergono gli elementi richiesti dall'art.1158 c.c..

Non dimentichiamo che l'art.1158 c.c. richiede un comportamento materiale (c.d. possesso ad usucapionem) pacifico, pubblico e ininterrotto, finalizzato ad esercitare sulla res, per il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, oltre la volontà di tenere la cosa come propria (c.d. animus rem sibi habendi), cui corrisponde la totale inerzia del titolare formale del bene.

Elementi, la cui esistenza, dovrebbero essere stati provati proprio con la escussa prova testimoniale, la cui risultanza, a detta dell'appellante, non è stata considerata dal primo Giudice che ha, invece, rigettato la domanda.

E' pacifico che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge.

Presupposti indefettibili dell'usucapione sono il possesso e il decorso dei termini di legge, laddove l'articolo 1140 c.c. definisce il possesso come "il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa".

Da tale definizione si ricavano due elementi che caratterizzano il possesso: 1) l'elemento oggettivo, consistente nella disponibilità della cosa, anche solo potenziale; e 2) l'elemento soggettivo, consistente nell'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (cosiddetto "animus possidendi").

L'elemento soggettivo è fondamentale per distinguere la semplice detenzione (che non porta all'usucapione) dal possesso (che invece può portare all'usucapione).

La presunzione di possesso prevista dall'art. 1141, co. 1, c.c., va riferita al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa; sicché, una volta che colui che contesta il possesso abbia dimostrato che il rapporto con il bene ha avuto inizio come detenzione, il medesimo non è tenuto altresì a provare che detto esercizio sia anche proseguito come detenzione.

Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus.

Per orientamento consolidato, l'animus può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria. Infatti, solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà. (Cass. n. 9325 del 2011).

Ai fini dell'usucapione è necessaria, dunque, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa da parte dell'interessato attraverso un'attività contrastante e incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione (Cass. n. 1367 del 1999; Cass. n. 19478 del 2007; Cass. n. 4863 del 2010).

Nel caso che ci occupa, parte appellante, con la prova testimoniale, ritiene di aver fornito la prova dell'animus possidendi, atteso che reputa di aver goduto del bene, - e cioè nella realizzazione di opere visibili e permanenti (baracche per deposito attrezzi, recinzione, trapianto di siepi, muro di cinta ecc.) nonchè nell'estrinsecazione di atti di imperio e comportamenti effettuati animo domini (consegna della chiave del lucchetto per spirito di amicizia al confinante Ranieri, sostituzione del vecchio cancello, rifiuto frapposto al Notaio yyyy. di entrare nel terreno, rifornimento idrico al Sig. A., denuncia fatta ai Carabinieri di Gallico per la rottura della catena e del relativo lucchetto del cancello di ingresso alla porzione di fondo posseduta daiyyy.. -, e di conseguenza, tenuto un comportamento corrispondente al diritto dominicale, laddove il primo Giudice ha dimostrato, invece, che " parte attrice avrebbe dovuto provare l' interversio possessionis, che invece non è stata neppure allegata ".

Rileva questa Corte che dal punto di vista processuale, la Cassazione ricorda che chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, "deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus" (ovvero dell'intento di avere la cosa come propria), nel caso in esame si può affermare che l'appellante, che invoca l'avvenuta usucapione del bene, ha offerto una serie di dichiarazioni testimoniali, che provano " la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui".

Nel caso di specie, nessuna delle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado danno prova della manifestazione del dominio esclusivo sulla res con lo svolgimento di una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.

In proposito: "Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto io abito in Viyyy e prima abitavo in Viyyhe è parallela alla viayyyyycuparsi di tale terreno. Per quanto mi consta il terreno è stato sempre coltivato ad ortaggi e piante di limoni...., ad oggi vi è la recinzione in mattoni di cemento sempre con cancello, che vedo spesso aprire dal siyyyo e quando non vedo lui vedo la sua macchina......preciso che io sono di Gayyyllico e da almeno trent'anni conosco i luoghi di causa e posso dire che ho sempre visto i Sigg.ri yy., e prima di loro il padre, occupare e coltivare tale striscia di terreno. Per quanto mi consta i frutti del fondo credo che siano stati utilizzati dai familiari dei Sigg.ri T. e non mi consta che ci sia stata vendita di tali prodotti anzi preciso che qualche volta a titolo amicale ho usufruito di qualche prodotto" (teste yyyy.

Ed ancora: "Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto sono amico da quando avevo 19 anni di T.A.. Ricordo che quando ero ragazzo ed andavo a trovareyyyyyyyo negli anni 83/84 ......omissis. In tutte le occasioni in cui mi sono recato sui luoghi di causa ho sempre visto il sig. T.A." (teste S.).

Dello stesso tenore anche le dichiarazioni degli altri testimoni sentiti le cui dichiarazioni sono riportate nell'appello.

In ogni caso, nessun teste riesce a dimostrare il "dominio esclusivo sulla res" al di fuori della coltivazione del fondo e dell'apprendimento dei frutti.

Circostanze queste, come già scritto e spiegato nella trattazione del precedente motivo di appello, valutate correttamente dal primo Giudice

Ritiene, pertanto, questa Corte che anche questo motivo di appello non può essere accolto.

4. Le spese seguono la soccombenza

#### P.Q.M.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da Ayyyyyyyyy avverso la sentenza n. 430/2015 emessa il 13/03/2015 e depositata il 07/04/2015 dal Tribunale di Palmi:

- 1)Rigetta l'appello
- 2) Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore dei sigg,ri yyyyyyyy. che liquida per il primo grado del giudizio in complessive Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge
- 3) Dispone a carico degli appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la sua impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 19 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2021.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

#### **Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

# **Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (I'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero

